

23 Fornaces de vitro, in quibus laborantur laboreria vi-  
 23 trea, debeant destrui, ita quod de cetero esse non de-  
 23 beant aliqua in Civitate, vel Episcopatu Rivoalti; sed  
 23 extra Civitatem, & Episcopatum Rivoalti in Districtu  
 23 Venetiarum possint fieri, sicut placuerit &c. sub pœna  
 23 Librarum Centum &c., Ecco a chiarissime note di-  
 stinto il Vescovado Castellano dal Dogado, e viceversa.

1) Io credo in verità, che quanto asserisco si potesse e dovesse passare senza Censura. Nel 774 circa a istanza del nostro Doge Maurizio Galbajo il Pontefice Adriano I concesse ai Venetici il privilegio d' avere Vescovo proprio, e dice il Dandolo *lib. 8, c. 12*, che la Sede fu istituita in *Olivolo*, e gli furono assegnate le vicine isole *Gemini*, *Rialto*, *Luprio* e *Dorsoduro*. Allora queste isole costituirono la Diocesi e Vescovato Olivolense. E come successivamente da queste isole venne composta la Città nostra; così fu indifferente dire *Venetie*, *Rivoaltum*, *Civitas Castellana*, *Castrum* oppur *Civitas Olivoli*, *Episcopatus Castellanus* oppur *Rivoaltensis*, e intendere la medesima cosa.

2) Dilatossi successivamente alcun poco la Diocesi Castellana, in guisa che stendevasi al Lido, a S. Illario ecc. e allora si principiò a dover parlare con distinzione, e dire *Confinium*, o *Districtus Episcopatus Castellani*; e la Città precisamente distinguevasi dalla Diocesi o Episcopato di Rialto, nel modo e come mostra la Legge medesima portata da lei: il senso della quale non è propriamente indicar la *Capitale* e *l'acque che l'attorniano*, come scrive ella col Filiasi, che porta quella legge e così spiega II, 228, presa avendola dal Zanetti, ma sibbene tutta la Diocesi di quel Vescovado qualunque estensione avesse in quei tempi. Onde cautamente dice il Temanza nella sua Venezia pag. 86: *E' riflessibile, che ordinandosi di cacciare queste fornaci fuori della Città e Diocesi di Rialto, si dice che in districtu Venetiarum possit fieri*. Ma questa è osservazione che poco rimonta.

3) Era usanza di dire *Venetie*, oppure *Districtus Venetiarum*, e intendere tutto il Dogado da Grado fino a Cavarzero, come consta dallo Statuto. Dunque se *Episcopatus Castellanus* significava quanto *Venetie*, e *Venetie* significava anche quanto il Dogado secondo la sua ampiezza nella diversità dei tempi; come si è potuto introdurre l'uso di dire *Venetie*, e *Districtus Venetiarum*, e inten-  
 der-